



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 204 XII DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE,

RECANTE:

“Proroga graduatorie Servizio Sanitario Regionale”

RELATORE: PASQUALINA STRAFACE

RELATORE IN CONSIGLIO: PASQUALINA STRAFACE

Il Dirigente
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F. to Pasqualina Straface

RELAZIONE DESCRITTIVA

ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il presente disegno di legge ha come finalità quella di superare l'endemica mancanza di personale sanitario.

Tale mancanza è una pesante realtà che condiziona la possibilità di assicurare ai cittadini calabresi il fondamentale diritto costituzionale alla salute.

Inoltre, i tempi molto dilatati necessari per le sostituzioni del personale nel sistema a turnover fanno in genere registrare ampi periodi di scopertura.

L'urgenza che si profila in tale quadro va tuttavia conciliata con la necessità di contenimento della spesa pubblica: la preferenza per l'utilizzo di vecchie graduatorie è espressamente indicata dalla deliberazione n.85/2020 della Sezione di controllo della Corte dei Conti della Sardegna che afferma "l'opportunità di obliterare i tempi e i costi impliciti nella gestione di un concorso e la necessità di tutelare le legittime aspettative dei candidati che hanno comunque superato un giudizio di idoneità" e quindi l'opportunità di evitare sia le lungaggini, sia i costi relativi allo svolgimento di nuovi concorsi pubblici.

Risulta pertanto opportuna una legge che disponga la proroga delle graduatorie già esistenti per l'assunzione di candidati risultati idonei, ma non vincitori in concorsi già espletati. Tale possibilità risulta essere nella potestà legislativa regionale, come risulta da numerosa giurisprudenza costituzionale e amministrativa.

L'autonomia in materia, pur sempre guidata dal rispetto dei vincoli derivanti dai principi costituzionali del buon andamento, dell'imparzialità e del coordinamento della finanza pubblica è stata ribadita in varie pronunce della Corte Costituzionale che ha costantemente affermato come la regolamentazione sull'accesso all'impiego regionale attiene alla potestà regionale di organizzare il proprio personale, ambito in cui non è ipotizzabile il ricorrere di un'esigenza di uniformità sull'intero territorio nazionale.

Tale orientamento è espresso nella recentissima sentenza della Consulta n. 84/2022 che ha affermato come "in via generale, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia «ordinamento civile», dovendosi per converso ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono "a monte", in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico- organizzativi dell'impiego pubblico regionale".

In tal senso vanno anche ricordate le sentenze n. 39 e n. 9 del 2022, n. 195, n. 25 e n. 20 del 2021, n. 273, n. 194 e n. 126 del 2020; n. 241 del 2018.

In base a tale premessa la Corte Costituzionale ha reiteratamente affermato che le disposizioni regionali che disciplinano i termini di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali (le quali rappresentano il procedimento conclusivo delle procedure selettive), intervenendo in materia di accesso al pubblico impiego regionale, rientrano nella competenza legislativa residuale regionale

relativa all'organizzazione amministrativa del personale (sentenze n. 58 e n. 42 del 2021, n. 273, n. 126 e n. 5 del 2020, n. 241 del 2018).

La legge prevede inoltre l'obbligatoria frequenza di corsi di aggiornamento da parte degli iscritti nelle graduatorie ed il superamento di un colloquio per accertarne la perdurante idoneità, che saranno organizzati dagli enti o aziende del SSR interessate, con i fondi iscritti nei rispettivi bilanci.

Si ritiene, pertanto, di presentare al Consiglio regionale una proposta di legge regionale che dispone la proroga annuale delle predette graduatorie.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe.

L'articolo 1 del disegno di legge dispone la proroga delle graduatorie approvate nell'anno 2021 per i profili professionali di OSS ed infermieri.

L'articolo 2 dispone che la proroga ha validità annuale ed è subordinata alla frequenza di un corso di aggiornamento degli iscritti ed al superamento di un colloquio atto ad accertarne la perdurante idoneità.

L'articolo 3 contiene la norma di invarianza finanziaria per il bilancio regionale, essendo le spese sostenute dalle risorse rinvenienti a legislazione vigente nei bilanci degli enti ed aziende del SSR interessate.

L'articolo 4 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO- FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale: <<PROROGA GRADUATORIE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE >>

Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di disporre la proroga per un anno, delle graduatorie approvate nell'anno 2021, relativamente ai profili professionali di OSS ed infermieri, onde consentire la perdurante prestazione dei servizi sanitari indispensabili;

Oneri finanziari:

PROPOSTA DI LEGGE N. 204 XII DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE,
RECANTE:

“Proroga graduatorie Servizio Sanitario Regionale”

- Relatore: On. Pasqualina Straface -

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari - Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 - La norma, per come dettagliatamente indicato nella relazione descrittiva, mira a superare l'endemica mancanza di personale sanitario prevedendo la proroga dell'efficacia delle graduatorie esistenti. Da un punto di vista squisitamente finanziario, pertanto, considerato che il FSR è finalizzato a garantire il funzionamento del sistema sanitario e, quindi, anche a dare coperture alle spese del personale presente nelle piante organiche degli Enti del sistema sanitario regionale, grazie all'introduzione delle disposizioni di cui trattasi, si realizza un risparmio di spesa a favore del bilancio del sistema sanitario regionale, derivante dal mancato espletamento di nuovi concorsi finalizzati al reclutamento degli stessi.
Articolo 2	€ 0,00 - La norma in questione disciplina la durata della validità delle graduatorie e dispone l'obbligatoria frequenza dei corsi di aggiornamento i cui costi gravano sugli Enti del SSR interessati all'assunzione di gran lunga inferiori alla spesa necessaria per l'espletamento delle procedure concorsuali e, in ogni caso trovano copertura sul FSR.
Articolo 3	€ 0,00 - clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 4	€ 0,00 - l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del Progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art. 1		Euro 0
Art. 2		Euro 0
Art. 3		Euro 0
Art. 4		Euro 0

Missione	Programma	Titolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Note

Disegno di legge: “PROROGA GRADUATORIE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”

ARTICOLO 1

Misure di proroga delle graduatorie del SSR

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime, in considerazione dello stato emergenziale in cui versa la sanità calabrese, è prorogata l'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2021, limitatamente ai profili professionali di operatore sociosanitario ed infermiere.

ARTICOLO 2

Validità ed attuazione delle misure

1. Le misure di cui all'articolo 1 hanno validità di un anno e sono subordinate alla previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di aggiornamento organizzati a cura degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale interessate, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità, nonché al previo superamento di un colloquio finale atto ad accertarne la perdurante idoneità.

ARTICOLO 3

Norma finanziaria

1. Le disposizioni della presente legge non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nei bilanci degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale.

ARTICOLO 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC.